

Firenze, 4 febbraio 2020

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO LEGALE DI DIFESA IN GIUDIZIO PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI SEQUESTRO LIBERATORIO EX ART. 687 CPC.

VISTI Gli atti dell'assemblea dei soci del 24/7/19 che hanno determinato la nomina di Iacopo Lisi ad Amministratore Unico di ATAF Spa;

LETTA la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;

LETTO il Regolamento per le spese, le gare e i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie di ATAF Spa del 27/06/2018 ed in particolare l'art.21;

VISTI gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati dall'azienda;

VISTA la determina del 04/04/2018 avente ad oggetto la definizione transattiva ATAF spa e Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa relativa alla costruzione della Linea Tranviaria 1 Firenze SMN - Scandicci;

CONSIDERATO che ATAF ha ricevuto e regolarmente soddisfatto tutte le fatture della transazione sopra richiamata, salvo quanto nel seguito:

A) con missiva in data 12 aprile 2018 a firma del prof. avv. Niccolò Abriani, il Consorzio Etruria S.c.ar.l. in concordato preventivo e in liquidazione (nel seguito

“CE”), premesso (i) di essere stato consorziato di CTC e di avere avuti assegnati – e di aver dato esecuzione a - parte dei lavori di costruzione della linea tranviaria 1 Firenze SMN - Scandicci; (ii) che “ai sensi dell’art. 105 del nuovo Codice degli appalti pubblici... la sta-zione appaltante (i.e. ATAF) è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore”, ha affermato di avere diritto al pagamento diretto dell’importo di Euro 1.156.917,35, precisando di aver inviato ad ATAF siffatta missiva “per renderla edotta di quanto sopra, con ogni conseguente responsabilità in ipotesi di mancata corresponsione della somma dovuta da CTC a favore di CE”;

B) con missiva in data 16 luglio 2018, ancora il prof. avv. Niccolò Abriani, in nome e per conto di CE, ingiungeva formalmente ad ATAF “il pagamento della somma di € 1.156.917,35”;

C) con missiva in data 25 luglio 2018 a firma dell’avv. Valentina Varano, CTC in l.c.a. contestava la tesi di CE, invocando un accordo transattivo tra le due società ed affermando che “...è di tutta evidenza che la somma che ATAF provvederà a corrispondere a CTC... non è di esclusiva pertinenza di Consorzio Etruria...”;

D) con missiva in data 27 luglio 2018 ATAF provvedeva a comunicare alle due contendenti che “In considerazione dell’oggettiva incertezza della situazione, ATAF non può che rimanere in attesa dell’esito della controversia tra CE e CTC sulla titolarità del credito, sin da oggi chiedendo anche il nulla osta anche da parte di CCC prima di effettuare qualsiasi pagamento”;

CONSIDERATE le criticità sopra evidenziate, al fine di evitare l’insorgere dei rischi connessi all’incertezza sulla titolarità del credito di Euro 1.156.917,35. è sorta la necessità di presentare al Tribunale di Firenze istanza di sequestro liberatorio ai sensi dell’art. 687 CPC;

VISTO che in ragione della complessità e novità delle questioni da affrontare servono adeguate competenze, conoscenze giuridiche ed adeguata conoscenza dello specifico percorso che ha portato alla necessità di presentazione dell'istanza di sequestro liberatorio in oggetto;

RILVETO che non vi sono, attualmente in servizio presso la Committente, unità di personale dotate di specifiche ed altamente qualificate competenze e necessaria esperienza, dovendosi ricorrere all'acquisizione di professionalità esterne e precisamente all'affidamento di un appalto di servizi legali per quanto sopra esposto;

DATO che l'art. 21 del Regolamento per le spese, le gare e i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie di ATAF SpA consente l'affidamento di consulenze e incarichi a professionisti attraverso l'applicazione di principi desumibili dall'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 165/2001;

VISTO che nell'ambito dell'istruttoria condotta ai fini dell'affidamento dei predetti servizi legali, l'Avv. Giovanni Leo del Foro di Milano, al quale erano stati già in passato affidati servizi legali concernenti l'appalto della costruzione della Linea Tranviaria 1, con risultati positivi e in particolare la cura degli atti relativi alla transazione col Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa sopra richiamata;

VISTO che l'avvocato sopra nominato risulta essere dotato di comprovata specializzazione, e comunque di esperienza specifica (rinviano a questo proposito al CV da esso fornito e allegato alla presente determina);

CONSIDERATO che il preventivo dell'avv. Giovanni Leo (allegato alla presente determina) è stato quantificato in euro 18.937,00 (diciottomilanovecentotrentasette/00),

oltre Cap. Iva (entrambe nella misura di legge) e rimborso contributo unificato e meno ritenuta d'acconto;

RILEVATO che tale corrispettivo si intende remunerativo ed onnicomprensivo per la difesa in giudizio di ATAF S.p.A. ed ogni altra azione ad essa connessa;

CONSIDERATI i parametri di qualità e di prezzo desumibili dal tariffario professionale degli avvocati e dal mercato di riferimento;

POSTO che per esclusivi bisogni di carattere operativo, è necessario conferire incarico congiunto anche ad altro professionista operante nello stesso studio professionale dell'Avv. Giovanni Leo

DETERMINA

Di affidare alle condizioni qui ricordate, il servizio legale in oggetto congiuntamente agli avvocati Giovanni Leo (C.F. LEOGNN69P17C933G e Silvia Lovisatti (c.f. LVSSLV77S65F2005C.

Il tutto in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 ed atti attuativi e collegati.

L'Amministratore Unico

Dott. Iacopo Lisi